CAMERA DEI DEPUTATI N. 4250-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 ottobre 1997 (v. stampato Senato n. 2757)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 ottobre 1997

(Relatore: **TATTARINI**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 30 ottobre 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha richiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1
1. Il decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1997, N. 305

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1*-bis. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per l'anno medesimo, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

1-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – *(Ripristino della liquidità). – 1.* Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, rispettivamente nella misura del 40 per cento, per il periodo 1995-1996, e nella misura dell'80 per cento, per il periodo 1996-1997, degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere liberate nella medesima percentuale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla.

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1*-bis. *Identico.*

1-ter. *Identico* ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – *(Ripristino della liquidità). – 1. Identico.*

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi di cui al comma 1 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-1998 ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della effettuazione della compensazione nazionale, salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. – *(Accertamenti della produzione lattiera) – 1.* L'AIMA, sulla base della relazione della Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, di ogni altra documentazione in possesso dell'Azienda, dei controlli e delle verifiche comunicate dalle regioni e dalle province autonome e delle risultanze dell'attività del Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accerta gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero" o pari a "zero";

(segue: testo della Commissione)

2. Al fine di procedere alla restituzione degli importi già versati al Ministero del tesoro dagli acquirenti di latte per il periodo 1995-1996, l'AIMA é autorizzata ad utilizzare i fondi resi disponibili dall'articolo 1 del presente decreto. La restituzione è effettuata ai produttori interessati per il tramite degli acquirenti di cui sopra entro 15 giorni dal ricevimento delle somme da parte dell'AIMA, la quale è obbligata a tale adempimento entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. *Identico.*

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. – *(Accertamenti della produzione lattiera)* *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata non superiore a sei mesi risultanti dalla relazione predetta e dai relativi allegati;

e) modelli L1 relativi ad aziende titolari di quote plurime, con codici fiscali duplicati o partite IVA inesistenti, aziende agricole titolari di quota senza vacche, aziende zootecniche destinatarie di premi per vacche nutrici, aziende agricole destinatarie dei premi per l'abbattimento delle vacche.

2. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) dell'azzeramento di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposte dalle regioni e dalle province autonome e comunicate all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

3. I termini indicati nel comma 2 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

4. L'AIMA comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le determinazioni assunte con riferimento ai commi 1 e 2; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, istanza motivata di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda.

5. Per gli accertamenti da effettuarsi da parte dell'AIMA, il Ministro per le politiche agricole può avvalersi, oltre che dell'ispetto-

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

rato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato e del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari del Ministero per le politiche agricole, della collaborazione del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie della Guardia di finanza nonché delle altre Forze di polizia, che per lo svolgimento di tali funzioni possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

6. Qualora l'esito delle istanze di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti sono a carico del produttore ricorrente. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole sono definite le relative modalità attuative.

7. I quantitativi di latte commercializzato mediante contratti di soccida o di comodato di stalla o di affitto di azienda inferiore a sei mesi o altri contratti o convenzioni non previsti dalla vigente normativa sulle quote latte, anche se onerosi e validati dalle regioni e dalle province autonome, sono imputati al produttore proprietario del bestiame, qualora ne sia accertata la illiceità. Gli acquirenti sono tenuti ad inviare all'AIMA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, copia autenticata dei contratti predetti. In difetto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

8. In esito agli accertamenti effettuati ed alle determinazioni assunte, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale per i periodi di cui al comma 1.

Art. 5-*ter*. — *(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)*. — *1.* Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA effettua la compensazione nazionale per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 sulla base dei quantitativi di latte commercializzato conteggiati, per i predetti periodi, dalla Commissione governativa di indagine in materia di quote latte e dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 5-*bis*.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 dei periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

(segue: testo della Commissione)

ART. 5-*ter*. – *(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997).*

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Entro il 15 aprile 1998, l'AIMA provvede ad operare le rettifiche delle posizioni dei singoli produttori ai fini del prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e a individuare i produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1996-1997. I relativi dati sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e alle province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro il 30 aprile 1998, nonché alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 5-*quater*. — *(Periodo 1997-1998) — 1.* La rilevazione della produzione lattiera per il periodo 1997-1998, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del calcolo del prelievo supplementare, è eseguita secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, e del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità operative degli adempimenti predetti.

2. Entro il termine perentorio del 15 maggio 1998, gli acquirenti inviano all'AIMA ed alle regioni e province autonome le dichiarazioni di consegna, sottoscritte dal rappresentante legale, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, memorizzati anche su supporto magnetico secondo gli *standard* definiti con il decreto del Ministro per le politiche agricole di cui al secondo periodo del comma 1, nonché eventuali dichiarazioni sostitutive, rettificative o integrative di quelle già inviate. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni nonché quelli pervenuti fuori termine sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA dopo il termine previsto dal comma 2, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

4. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti, o il cui riconoscimento sia stato revocato dalle regioni e dalle province autonome, sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n 81, l'AIMA provvede anche per il periodo 1998-1999 all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, dandone comunicazione anche individuale agli interessati ».

(segue: testo della Commissione)

ART. 5-*quater*. – *(Periodo 1997-1998). Identico.*

Decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 216 del 16 settembre 1997.*

Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – AIMA la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il pagamento della multa comunitaria in materia di quote latte e per gli altri impegni finanziari dell'Azienda medesima, garantendo la loro certificazione, nonchè di dettare norme organizzative per l'attivazione dei fondi comunitari e di prorogare i termini per le operazioni di chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario).

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA).

1. All'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: « disponibilità finanziarie » si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

ARTICOLO 3.

(Certificazione dei conti degli organismi pagatori).

1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti – AIMA ed Ente nazionale risi – questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del FEOGA – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, né direttamente né indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni integrative).

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma. ».

ARTICOLO 5.

(Proroga termini).

1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono prorogati di sessanta giorni.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
PINTO, *Ministro per le politiche agricole.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK.